

(N. 1594)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del credito peschereccio non ha trovato, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, una pratica soluzione e le cause possono essere identificate nella scarsità del denaro, nell'elevato costo dei servizi bancari ed infine nella tenuità delle garanzie che i pescatori, specie i meno abbienti, possono offrire agli istituti mutuanti.

Ciò posto, considerata l'importanza del settore della pesca, il problema può essere risolto soltanto con la creazione di un fondo di rotazione, i cui benefici dovrebbero estendersi agli operatori della pesca, singoli od associati.

L'istituzione del fondo deve ispirarsi al concetto di apportare notevoli benefici nel campo del rammodernamento del naviglio esistente e

delle relative attrezzature secondo i dettami della tecnica moderna, dato che il numero dei natanti è considerato più che sufficiente in rapporto alla possibilità produttiva dei nostri mari.

Per la pesca il problema principale consiste nel ridurre al massimo possibile i costi di esercizio e nel mettere, nello stesso tempo, gli operatori nella condizione di poter disporre dei mezzi più moderni per l'esercizio della propria attività e di procurarsi i mezzi stessi con il minimo possibile di oneri.

Qualora si possa giungere ad offrire positive agevolazioni di credito al ceto peschereccio si potrà guardare all'avvenire vicino e lontano di tale settore, depresso in ogni parte del nostro

Paese, con maggiore fiducia, nella considerazione che un aumento sia pure notevole di produzione troverebbe agevole assorbimento sul mercato nazionale.

Pertanto una maggiore e più redditizia attività gioverebbe agli operatori, che vedrebbero più utilmente compensati i loro sforzi; servirebbe a contenere le importazioni dall'estero ed eliminerebbe la preoccupazione dei pescatori di rimanere privi di assistenza nella fase di potenziamento qualitativo e di ammodernamento dei mezzi.

L'apertura di un credito peschereccio deve essere regolata con linee schematiche e semplici ed insieme con scopi chiari e precisi.

Si è pertanto pensato di destinare un fondo di rotazione, sia pure di modesta consistenza, che permetta agli operatori della pesca, singoli od associati, di fruire dell'aiuto dello Stato. Così pure si è pensato di aiutare l'industria della vallicultura e della piscicoltura.

Quanto all'interesse, alla garanzia ed ai rischi, al fine di facilitare il raggiungimento degli scopi che il provvedimento intende perseguire, il criterio è stato quello di contenere il primo in una misura ragionevole; di ridurre le garanzie al minimo possibile, nei confronti dei mutuatari minori e nello stesso tempo di renderle accettabili agli istituti di credito; infine, si reputa di accollare il rischio di eventuali perdite in parte anche allo Stato.

Ciò premesso, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge viene istituito il fondo di rotazione presso il Ministero della marina mercantile e si determinano i fini ai quali i mutui possono essere destinati.

L'articolo 2 stabilisce la consistenza del fondo di rotazione e precisa che l'utilizzazione di esso verrà stabilita mediante un piano di ripartizione che permetta, ogni anno, di incrementare quelle attività, che si palesino più meritevoli di incoraggiamento. Si è stabilito infine che l'incremento del fondo di rotazione si spinga fino al 30 giugno 1966 ed operi fino a tale data giovandosi dei reintegri di capitali e degli interessi.

L'articolo 3 riguarda la ripartizione del fondo tra i vari istituti che saranno autorizzati all'esercizio del credito, con i quali saranno

tempestivamente stipulate delle convenzioni per la utilizzazione del fondo stesso.

L'articolo 4 disciplina l'utilizzazione dei rimborsi.

Con l'articolo 5 viene stabilito che le somme costituenti il fondo debbano essere impiegate dagli istituti, in operazioni di mutuo fino al 30 giugno 1966 e si precisa che i mutui stessi possano, ove se ne ravvisi la necessità, coprire fino all'80 per cento l'ammontare della spesa da sostenere dagli interessati.

Nell'articolo 6 vengono stabiliti i termini per l'ammortamento delle somme mutate. L'interesse viene stabilito nella misura del 3 per cento. Tale misura consente la copertura agli istituti delle spese di amministrazione e quello che è più importante, la copertura del rischio nella misura che sarà prevista nelle convenzioni di cui all'ultima parte dell'articolo stesso, a carico degli istituti di credito.

L'articolo 7 disciplina il versamento delle annualità di ammortamento e di interesse da parte degli istituti di credito sul fondo di rotazione fino al 30 giugno 1966 e, dopo tale data, su apposito capitolo del Ministero del tesoro nel bilancio di entrata.

Viene stabilito, infine, il principio che gli istituti non potranno imporre altri oneri a carico dei mutuatari oltre alle quote di ammortamento ed agli interessi.

Con l'articolo 8 viene stabilito che gli ammessi al beneficio del mutuo non potranno usufruire di altri contributi, sussidi e concorsi da parte dello Stato.

L'articolo 9 stabilisce i limiti minimi delle garanzie e gli obblighi di assicurazione.

L'articolo 10 dispone che i mutui saranno deliberati dal Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, debitamente integrato.

L'articolo 11 prevede il versamento delle anticipazioni del fondo su un conto infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'articolo 12, infine, stabilisce, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'onere di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1956-1957, si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 742 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca costiera, nonchè a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce.

Il credito può essere ammesso per i seguenti fini:

a) costruzione in cantieri nazionali di natanti per la pesca o per il trasporto del pescato, destinati alla sostituzione di unità già esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause;

b) impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasuoni (ecometri) ed ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

c) installazione di motori su barche removeliche destinate alla pesca al fine di aumentarne l'efficienza ed il rendimento, sostituzione di motori su altri natanti da pesca;

d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;

e) impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;

f) costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a terra per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento dei natanti da pesca; impianti e manufatti collettivi per usi di pesca;

g) miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;

h) acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

i) attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attività pescherecce.

Art. 2.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-1959, l'annua anticipazione di 400 milioni, da inscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Ogni anticipazione verrà utilizzata per i fini di cui all'articolo 1, secondo un piano di ripartizione annuale da predisporre con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1966 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti che esercitano il credito.

Art. 3.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, saranno stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per l'esercizio finanziario 1956-57.

Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 maggio precedente l'esercizio finanziario.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito.

Art. 4.

Tutte le somme, che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi, saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i mutui di cui all'articolo 1 e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

Art. 5.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1966 esclusivamente per la concessione di mutui fino all'80 per cento della spesa necessaria per i previsti scopi.

Art. 6.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

1) entro il termine massimo di due anni per mutui di ammontare non superiore a lire 300.000;

2) entro il termine massimo di cinque anni per mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000;

3) entro il termine massimo di dieci anni per mutui di ammontare superiore a lire 1 milione.

I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi assunti come stabilito nel successivo comma, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'articolo 3.

Le stesse convenzioni determineranno le quote di eventuali perdite da porre rispettivamente a carico del fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti.

Art. 7.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1966. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, su apposito capitolo del bilancio di entrata. Gli istituti effettueranno i versamenti alle date stabilite anche se non avessero ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità, salvo conguaglio ad accertamento definitivo

delle eventuali perdite nella misura stabilita nelle convenzioni di cui al precedente articolo 6.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi, gli istituti non potranno far gravare altri oneri, a qualsiasi titolo, sui mutuatari.

Art. 8.

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato.

Art. 9.

Per i mutui di somme fino a lire 750.000, gli istituti di credito limiteranno le garanzie reali sui natanti e, ove occorra, sugli immobili, all'ammontare delle somme stesse, maggiorate dell'importo delle spese occorrenti, in caso di insolvenza dei mutuatari, per la procedura di esecuzione, nonchè dell'importo di due annualità di interessi.

I natanti e gli immobili dati in garanzia per i mutui di qualsiasi ammontare dovranno essere rispettivamente assicurati contro i rischi della navigazione e contro quelli dell'incendio.

Art. 10.

I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile.

Art. 11.

L'anticipazione di 400 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1958-59, sarà versata in annualità anticipata su un conto infruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo, e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'articolo 7 della presente legge.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12.

All'onere di milioni 400 derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà a carico del fondo iscritto al ca-

pitolo n. 742 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.